



Unione europea
Fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro

F.A.Q.
SUL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGGIORNAMENTO AL 13/02/2013

1. PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1.1 Quali costi deve sostenere l'operatore per la richiesta e/o il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Regionale dei Soggetti Accreditati ai Servizi per il Lavoro?

L'unico costo da sostenere è la marca da bollo da euro 14,62 che deve essere apposta sulla domanda. Tutte le verifiche sulle sedi e sulla documentazione non sono a carico dell'operatore accreditato.

1.2 Per le autocertificazioni/autodichiarazioni da produrre in fase di presentazione della domanda di accreditamento, è possibile inoltrare un unico documento distinguendo punto per punto i vari criteri cui fanno riferimento?

Le autocertificazioni/autodichiarazioni, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sono già inserite all'interno del modello di domanda. Il richiedente dovrà barrare le caselle corrispondenti ai singoli criteri cui fanno riferimento. Eventuali altre dichiarazioni che dovessero essere necessarie possono essere inserite in documenti aggiuntivi, anche in modo cumulativo.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ELENCO

2.1 La contrattualizzazione del Responsabile Organizzativo e dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro può essere formalizzata successivamente all'ottenimento dell'accREDITAMENTO a conclusione della istruttoria?

No, il rapporto di lavoro tra il soggetto richiedente e le figure del Responsabile Organizzativo e dell'Operatore dei Servizi per il Lavoro deve essere formalizzato prima della presentazione dell'istanza di accreditamento e secondo le modalità indicate dalla Disciplina regionale sull'Accreditamento.

2.2 Per i Consulenti del Lavoro che presentano istanza di accreditamento, da chi deve essere incaricato il Responsabile Organizzativo qualora questo coincida con il libero professionista titolare dello studio di consulenza?

Il ruolo di Responsabile Organizzativo potrà essere assolto, per i Consulenti del Lavoro delegati dalla Fondazione, dal consulente medesimo. In questo caso è necessario che lo stesso produca apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi della normativa vigente dalla quale si evinca la carica del consulente richiedente accreditamento.

2.3 Qual è la tipologia di contratto e la durata dello stesso che dovrà regolare il rapporto tra soggetto richiedente e figure minime impiegate nell'erogazione dei servizi oggetto di AccredITAMENTO?

Il contratto, sia per il Responsabile Organizzativo sia per l'Operatore dei Servizi per il Lavoro (funzioni dalla lettera a) alla f)) deve essere di tipo subordinato e rispettivamente a tempo indeterminato per il Responsabile Organizzativo e della durata minima di dodici mesi per l'Operatore dei Servizi per il Lavoro (funzioni dalla lettera a) alla f)).

2.4 Se l'accreditamento è richiesto da un Comune con meno di 5.000 abitanti per l'apertura di un'unica Unità Operativa, gli incarichi di Responsabile Organizzativo e di Operatore dei Servizi per il Lavoro possono essere affidati alla medesima persona? Nella compilazione della domanda, per i due incarichi si può indicare lo stesso nominativo?

La Disciplina regionale in materia non prevede, né per gli enti pubblici né per i soggetti privati, la possibilità di associare alla medesima risorsa l'incarico di responsabile organizzativo con quello di operatore del mercato del lavoro. Per quanto riguarda, invece, le attività dell'operatore del mercato del lavoro, di cui alle funzioni previste dalla Disciplina nell'articolo 3, si chiarisce che lo stesso, qualora in possesso di titoli e delle esperienze professionali richieste, può svolgere più funzioni.

2.5 Vi contatto per conto di una cooperativa sociale interessata a partecipare al bando di cui in oggetto e vorrei sapere, in merito all'art. 6, comma 2 del bando, se la quota del capitale sociale quantificata in 25.000 deve risultare versata dai soli soci lavoratori oppure anche da altri (es soci sovventori).

Per la valorizzazione della quota di capitale sociale versata (o del patrimonio netto), la Disciplina regionale in materia non pone limitazioni rispetto alla natura dei soggetti conferenti le quote dello stesso. Ad ogni modo, in considerazione delle finalità e delle garanzie da fornire in funzione dell'ottenimento dell'accreditamento, l'unico vincolo è dettato dalla natura del conferimento che deve essere finalizzato alla copertura del rischio derivante dalle attività della cooperativa.

2.6 In merito ai requisiti strutturali richiesti per l'accreditamento (art. 7, comma 2, lett.1), cosa si deve intendere per locali distinti da quelli di altri soggetti e dalle altre attività dello stesso soggetto? Che i locali possono trovarsi all'interno della struttura in cui ha sede e opera il soggetto richiedente l'accreditamento oppure in altra separata struttura?

Il requisito strutturale di cui all'art. 7, comma 2, lett.1 della Disciplina in materia, si sostanzia nella capacità del soggetto accreditato di rendere disponibili spazi utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi al lavoro. Tali spazi possono essere sia previsti all'interno della sede dell'ente accreditato, sia allocati in sedi di altri enti (per esempio nei CSL o altre strutture accreditate ai servizi per il lavoro e/o autorizzate all'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.Lgs 276/03 e s.m.i.), ma dovranno sempre essere identificabili con apposita segnaletica, così come previsto allo stesso art.7, comma 2 lett. e).

2.7 A) - In relazione all'Art. 7 (requisiti strutturali) comma 1 "ogni soggetto può accreditare una o più unità organizzative":

- nel caso dell'Università, l'Ateneo richiede l'accreditamento per sé e/o per i relativi dipartimenti? è una richiesta in solido?
- Se un dipartimento volesse richiedere l'accreditamento e l'ateneo no, potrebbe farlo?
- Se un dipartimento volesse richiedere l'accreditamento in un momento successivo rispetto all'Ateneo potrebbe farlo? Qual è l'iter?
- Il rapporto di lavoro subordinato dell'operatore può comprendere un contratto parasubordinato?

Nel caso di accreditamento dell'ateneo e di un Dipartimento quali sarebbero gli

attori del contratto: Ateneo e operatore oppure Dipartimento e operatore? E nel caso solo l'Ateneo o il Dipartimento fossero accreditati come ci si comporta?

B) - In relazione all'Art.10 (requisiti e compiti professionali dell'operatore dei Servizi per il lavoro), commi 2 e 3, lett. d: è sufficiente una sola figura per l'attivazione del servizio? In base alla figura si potranno svolgere solo quei servizi?; che cosa vuol dire che il rapporto di lavoro deve essere stipulato sotto forma di contratto nelle modalità stabilite dalla legge? Sono valide tutte le tipologie di contratto?

A) - (Art. 7 requisiti strutturali)

- L'Università richiede l'accreditamento per sé indicando come unità organizzative uno o più uffici, afferenti ad uno o più dipartimenti.
- Il dipartimento, in autonomia, non potrà fare richiesta di accreditamento.
- Un singolo dipartimento è accreditabile anche in un momento successivo alla prima richiesta, a condizione che la domanda venga inoltrata dall'Università.
- Il rapporto di lavoro non può essere di tipo para-subordinato (si veda Disciplina art. 10 comma 2).
- Non è previsto l'accreditamento disgiunto di Ateneo e singolo Dipartimento.

B) - (Art. 10 requisiti e compiti professionali dell'operatore dei Servizi per il lavoro)

- Sì, è sufficiente una sola figura per l'attivazione del servizi, purché in possesso dei requisiti di cui art. 10, comm. 3 lett. a), b) e c) e a condizione che il numero degli operatori impiegati risulti congruo rispetto al bacino di utenza potenziale dei servizi.
- Sì, sono valide tutte le tipologie contrattuali purché riconducibili a quanto previsto dalle normative nazionali in materia.

2.8 Come si deve procedere nel caso in cui un ente sia attualmente a norma ai sensi della normativa in materia di accessibilità ai disabili, ma debba ancora completare i lavori necessari per adeguare a tale normativa i locali dei servizi sanitari? E' necessario comunque già all'atto dell'accreditamento presentare la perizia tecnica oppure è possibile produrla successivamente?

E' consentito al richiedente, per questo unico requisito, la produzione dell'apposita autodichiarazione dalla quale si evinca la regolarità e il rispetto della normativa in materia di accessibilità ai disabili. Entro il termine dei 90 gg a far data dalla ricezione della domanda, e comunque prima del rilascio di eventuale accreditamento, il soggetto richiedente è tenuto a consegnare al Servizio per l'Occupazione e Rapporti con l'Agenzia Regionale per il Lavoro, apposita perizia quale attestazione di quanto dichiarato in sede di candidatura.

2.9 L'articolo 6, comma 1, lettera k della Disciplina individua tra i soggetti accreditabili i consulenti del lavoro: cosa significa la frase " per il tramite della fondazione"? Può accreditarsi il consulente senza avvalersi di una fondazione?

Non è consentito al singolo consulente del lavoro richiedere accreditamento se non per il tramite della Fondazione Consulenti per il Lavoro. In altri termini è la fondazione che si accredita e poi opera attraverso i delegati.

A. EROGAZIONE DEI SERVIZI

3.1 Il soggetto richiedente accreditamento, potrà operare già a far data dall'invio dell'istanza?

Il soggetto richiedente potrà operare, in regime di accreditamento, a far data dalla comunicazione all'interessato, effettuata da parte del Servizio regionale competente, dell'esito positivo dell'istruttoria.

3.2 Cosa si intende per disponibilità degli accreditati ad erogare – senza alcun onere da parte pubblica – i servizi legati alle funzioni a), b), c) di cui al comma 1 art. 3 della Disciplina?

Gli operatori accreditati per i servizi al lavoro sono tenuti ad erogare, anche in assenza di finanziamento pubblico, a tutte le persone che ne facciano richiesta i seguenti servizi:

- a) Accesso e informazione;
- b) Orientamento di primo livello;
- c) Facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tali servizi, inoltre, dovranno essere erogati senza alcun onere a carico del lavoratore e/o del disoccupato.

3.3 Con quali modalità avverrà la redazione della reportistica di cui all'art. 18 com. 1 lettere b) e C) della Disciplina?

Le informazioni e i dati relativi al mercato del lavoro locale nonché ai servizi e le prestazioni erogate saranno trasferiti su format che la Regione renderà disponibili agli accreditati. La produzione della reportistica avrà periodicità almeno annuale, salvo diverse disposizioni comunicate tempestivamente dal Servizio competente.

B. VERIFICHE E CONTROLLI

4.1 Con quali modalità sarà controllato il requisito strutturale "Collegamenti telematici idonei a interconnettersi con Cliclavoro e con il Sistema informativo lavoro Regionale" di cui al punto 7 della tab. 2 della Procedura Operativa per l'accreditamento?

Il controllo del requisito dei collegamenti telematici idonei sarà effettuato in loco, presso la sede accreditata, attraverso un test sul funzionamento del sistema di connessione ai sistemi Cliclavoro e SIL Sardegna.

4.2 Come vengono controllati i requisiti dei soggetti accreditati?

L'Allegato 1 alla Determina 60212-8595 del 17/12/2012 riporta, al capitolo 4, in dettaglio tutti gli aspetti dei requisiti richiesti che sono oggetto di controllo sotto forma di evidenze documentali, autodichiarazioni e audit in loco, sia per il rilascio sia per il mantenimento dell'accreditamento.

4.3 Quali documenti devono essere consegnati al Servizio regionale competente e quali conservati presso le proprie strutture?

Alla domanda di accreditamento deve essere allegata la documentazione prevista nelle colonne "Evidenza documentale/autocertificazione o autodichiarazione" di cui alle tabelle 1, 2 e 3

dell'Allegato 1 "Procedura operativa per l'istituzione e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro".

L'Operatore accreditato ha l'obbligo, inoltre, di tenere agli atti, presso la propria sede principale, tutta la documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in autocertificazione e a renderla accessibile in copia, anche in formato elettronico, presso tutte le sedi indicate nell'istanza di accreditamento.

Le carenze documentali determinano automaticamente l'interruzione della verifica e le irregolarità registrate e trasmesse al Servizio regionale competente.

4.4 Qual è la procedura di individuazione dei soggetti accreditati sottoposti alle verifiche e controlli per il mantenimento dell'Accreditamento?

L'attività di controllo viene effettuata in base ad un metodo di campionamento casuale degli Operatori iscritti in elenco. Il campione definito con le modalità sopra specificate potrà essere integrato: a) in base a necessità di controllo da parte del Servizio competente, che saranno legate all'assegnazione di risorse per l'erogazione di servizi; b) sulla base di segnalazioni pervenute da soggetti della rete regionale del lavoro o da parte dell'utenza dei servizi stessi.

Il Direttore del Servizio
Emerenziana Silenu